

Pubblicato il 01/06/2026

N. 00660/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Carolei, per mandato in calce al ricorso, con domicilio digitale elettivo come da registri di giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Bari, alla via Melo da Bari n. 97;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 maggio 2025, notificato al ricorrente in data 9 giugno 2025, a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 42 bis del decreto

legislativo n. 151/2001, tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di-OMISSIS-;

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 gennaio 2026:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10.11.2025, notificato al ricorrente in data 13.11.2025, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, in asserita ottemperanza all'ordinanza n. -OMISSIS- del TAR Puglia – sede di Bari, che aveva accolto il ricorso ai fini del riesame, ha nuovamente disposto il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di-OMISSIS-;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. Leonardo Spagnoletti e udito l'avvocato di Stato Isabella Piracci per il Ministero della Difesa, dato atto che il difensore del ricorrente, con nota depositata il 14 aprile 2026, ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 3 luglio 2025 e depositato il 14 luglio 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio indicato.

1.1 Il ricorrente, graduato scelto dell'Esercito, in servizio presso il Reggimento logistico “-OMISSIS-” di Bari, con incarico di “-OMISSIS-”, con istanza presentata il 27 febbraio 2025 ha chiesto l'assegnazione temporanea, ai sensi

dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, per il periodo di anni tre, presso ente dislocato in-OMISSIS-, in relazione alle esigenze della figlia minore (nata il -OMISSIS-), e in relazione alla residenza del nucleo familiare, composto dalla coniuge esercente attività lavorativa presso -OMISSIS- pure ubicato in-OMISSIS-.

Con nota del 23 aprile 2025 è stato comunicato preavviso di rigetto, in relazione al quale l'interessato ha presentato osservazioni in data 5 maggio 2025.

Con determinazione del Vice Capo Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 23 maggio 2025, l'istanza di assegnazione temporanea è stata respinta.

In sintesi, richiamato il quadro normativo di riferimento, il diniego ha evidenziato l'indisponibilità di posti dello specifico profilo d'impiego (-OMISSIS-), pur dando atto della presenza nella sede richiesta di *“posizioni retributive vacanti”* appartenenti tuttavia a profili professionali specifici (*“Addetto al -OMISSIS-”*, *“-OMISSIS-”*, *“-OMISSIS-”*, *“-OMISSIS-”* e *“-OMISSIS-”*), richiedenti superamento di appositi corsi di specializzazione.

1.2 A sostegno del ricorso sono state dedotte le censure, di seguito sintetizzate:

1) *Eccesso di potere per difetto di motivazione, con conseguente mancanza del presupposto. Carenza istruttoria. Violazione di legge per erronea interpretazione e mancata applicazione dei principi generali e dello specifico precetto di cui all'art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992.*

2) *Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia.*

Ai sensi dell'art. 45 comma 31 bis del d.lgs. n. 95/2017 il diniego di assegnazione temporanea *“...è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”*.

Non è quindi sufficiente una scopertura di organico, nella specie nemmeno precisata, e nemmeno l'assenza di specifico profilo d'impiego (-OMISSIS-) quando come pure contraddittoriamente ammesso nel provvedimento

impugnato si dia atto dell'esistenza di posizioni retributive corrispondenti a quelle del militare aspirante all'assegnazione, e per giunta senza allegare e dimostrare la concreta impossibilità d'impiego nella sede ambita anche mediante riconversione professionale.

Peraltro nel diniego non si fa alcun cenno a situazioni deficitarie dell'organico della sede di servizio, che possano giustificarlo.

Si evidenzia in specie che:

“- la sede di appartenenza del ricorrente non risulta avere alcuna significativa e patologica scoperta di organico;

- nell'ambito territoriale del comando direttamente superiore a quello di appartenenza del ricorrente non si ravvisino scoperte di organico che rendono eccessivamente difficoltosa la riorganizzazione funzionale dell'attività istituzionale dell'Amministrazione;

- la sede di appartenenza del ricorrente non presenta un vuoto di organico, e non è ubicata in un contesto connotato da peculiari esigenze operative;

- il ricorrente non svolge un ruolo di primaria importanza nell'ambito della sede di appartenenza ed è facilmente sostituibile con altro personale presente in essa;

- il ricorrente non risulta impiegato in un programma o in una missione speciale ad altissima valenza operativa, dalla quale l'amministrazione ritenga non possa essere proficuamente distolto”.

Si invocano precedenti favorevoli relativi a analoghi ricorsi.

Si ribadiscono le esigenze relative alla cura, crescita e educazione della figlia di tenerissima età, inconciliabili con la distanza della sede di servizio dal luogo di residenza del nucleo familiare.

1.3 Costitutosi in giudizio con atto depositato il 14 luglio 2025 e allegata documentazione, con memoria difensiva dell'Avvocatura dello Stato depositata 23 agosto 2025 l'Amministrazione ha dedotto, a sua volta, l'infondatezza del ricorso e la sufficienza della motivazione posta a fondamento del diniego.

1.4 Con ordinanza n. 307 del 5 settembre 2025, emanata all'esito della camera di consiglio feriale del 3 settembre 2025, l'istanza incidentale cautelare è stata

accolta con la seguente motivazione:

“Ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, che le censure proposte sembrano favorevolmente apprezzabili, considerato:

- che l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 espressamente subordina l'assegnazione temporanea alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, il che appare deporre per l'inadeguatezza di eventuali opposti profili di natura mansionistica (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, n. 544/2021, n. 85/2023, n. 970/2023, n. 1287/2024, n. 85/2025);*
- che, nella fattispecie concreta in esame, non sembra essere stata contestata dall'Amministrazione la vacanza di posti in organico, nella corrispondente posizione retributiva di parte ricorrente, presso un Ente dislocato nella richiesta sede di-OMISSIS-, essendosi - invece - concentrate, in parte qua, le ragioni del diniego del domandato trasferimento temporaneo sulla mancanza, presso la richiesta sede di destinazione, dello specifico profilo professionale di “-OMISSIS-” rivestito dal ricorrente, inadeguate ai fini in questione;*
- gli ulteriori rilievi opposti risultano inadeguati ai fini de quibus, non avendo la P.A. verificato in concreto la possibilità di impiego in uno degli incarichi dichiaratamente disponibili o di riconversione professionale del richiedente;*
- Rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile;*
- Ritenuto che, conseguentemente, sono ravvisabili i presupposti per disporre il riesame, da parte dell'Amministrazione, dell'istanza di parte ricorrente, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente ordinanza, assegnando a tale fine il termine di giorni trenta dalla notificazione/ comunicazione della presente ordinanza”.*

1.5 Con determinazione del Capo del Dipartimento impiego del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 10 novembre 2025, è stato confermato, all'esito del disposto riesame, il diniego di assegnazione temporanea, evidenziando che:

- le 24 posizioni previste nella sede di-OMISSIS- per gli incarichi di “-OMISSIS-” e le 103 per quello di “-OMISSIS-” sono “tutte utilmente occupate”;*

- le altre posizioni disponibili di “*Addetto al -OMISSIS-*”, “*-OMISSIS-*”, “*-OMISSIS-*”, “*-OMISSIS-*” e “*-OMISSIS-*” “*...in considerazione della specificità tecnica...possono essere ripianate esclusivamente con personale qualificato*”, in relazione alla necessità di “*...superamento del relativo corso di specializzazione*”, “*rendendosi altrimenti vano l’impegno economico sostenuto per la formazione*”.

1.6 Con motivi aggiunti al ricorso, notificato l’8 gennaio 2026 e depositati il 9 gennaio 2026, l’interessato ha impugnato anche tale diniego, per un verso riproponendo le censure già dedotte in ricorso, per altro lamentando:

- che l’Amministrazione avrebbe “*...reiterato, sotto diversa veste formale, medesime argomentazioni già poste a fondamento del precedente diniego, fondando nuovamente il rigetto sulla ritenuta assenza, presso la sede di-OMISSIS-, di posizioni riconducibili allo specifico profilo professionale del ricorrente e sulla asserita impossibilità di impiego dello stesso in incarichi diversi, in ragione di generiche esigenze organizzative e funzionali, escludendo in modo del tutto apodittico la praticabilità di ipotesi di riconversione o di impiego in mansioni equivalenti*”;

- che non avrebbe fornito e indicazioni “*...del quadro organico complessivo della sede di -OMISSIS-, né dalla specificazione dei posti effettivamente in servizio e delle eventuali posizioni temporaneamente scoperte (per distacchi, comando, aspettative, congedi, impieghi non operativi), né dalla indicazione di una percentuale organica che consenta di comprendere se vi sia un effettivo “surplus” o, al contrario, una carenza strutturale; soprattutto, manca qualunque riscontro documentale (prospetti organici, pianta organica, atti istruttori o note interne) idoneo a comprovare l’assunto secondo cui tutte le posizioni sarebbero “utilmente occupate*”;

- che in relazione alle riconosciute posizioni vacanti la motivazione addotta “*...non chiarisce in modo puntuale quali siano le posizioni concretamente vacanti, quali corsi sarebbero necessari (durata, tempi, compatibilità con l’impiego temporaneo), se l’Amministrazione abbia effettivamente verificato la percorribilità di un impiego equivalente o di una riconversione compatibile con la posizione retributiva e con le esigenze dell’istituto, né se siano state esplorate soluzioni organizzative meno sacrificanti (ad esempio impiego in funzioni compatibili nelle more della formazione, ovvero diversa allocazione temporanea su*

incarichi non operativi o di supporto)”, essendo del tutto generico il riferimento all’impegno economico “...essendo indicati costi, vincoli, piani formativi o elementi oggettivi che rendano effettivamente inevitabile il rigetto”.

1.7 Con memoria difensiva depositata il 12 marzo 2026, l’Amministrazione intimata e costituita ha dedotto:

- l’improcedibilità dell’originario ricorso, in relazione all’emanazione del nuovo diniego sostitutivo di quello originario;
- l’infondatezza dei motivi come riproposti e dei motivi aggiunti perché è stato dato conto dell’assenza di posizioni d’impiego assimilabili, laddove quelle disponibili richiedono lo svolgimento di “...percorsi formativi specialistici, inseriti in cicli di formazione pianificati, svolti presso enti dislocati in tutto il territorio nazionale e la cui durata consiste in più mensilità...” e che “...i costi della riqualifica del ricorrente nelle specialistiche posizioni di cui sopra, sia in termini di risorse messe a disposizione, sia di riorganizzazione dell’attività formativa a suo esclusivo interesse, non sono compensati dalla temporaneità dell’impiego ai sensi dell’art. 42 bis in parola, comportando per tal via un inutile dispendio di risorse per la Forza Armata”;
- più recente giurisprudenza richiamata, sul rilievo dell’inapplicabilità al personale militare dell’art. 45 comma 31 bis del d.lgs. n. 97/2017, sostiene che il diniego di assegnazione temporanea è comunque legittimo se sostenuto da motivate esigenze di servizio il cui apprezzamento, salvo profili di manifesta illogicità o irragionevolezza, rientra nella sfera insindacabile del merito.

1.8 All’udienza del 15 aprile 2026 – cui la trattazione del ricorso è stata rinviata su istanza della difesa dell’Amministrazione dall’udienza del 25 febbraio 2026 – il ricorso è stato riservato per la decisione.

2. In relazione all’emanazione del nuovo provvedimento, a seguito del riesame disposto con l’ordinanza cautelare, l’interesse a ricorrere si concentra sul medesimo; ne consegue che il ricorso originario è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, dovendosi esaminare i motivi aggiunti, che risultano fondati.

2.1 Come noto l'art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ai fini dell'assegnazione temporanea per le esigenze correlate alla genitorialità di figli sino a tre anni, richiede la *“sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva”*, stabilendo che *“L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”*.

2.2 Secondo un certo filone interpretativo l'obbligo di motivazione del diniego sarebbe ora attenuato, in relazione alla disposizione dell'art. 45 comma 31 bis del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 – come introdotto dall'art. 40, comma 1, lettera q), del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 – a tenore del quale:

“Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio”.

Tale orientamento è tutt'altro che pacifico e consolidato: si è sostenuto, ad esempio, che *“La tesi secondo cui anche per le Amministrazioni militari il diniego delle istanze di cui all'art. 42 bis D.Lgs. n. 151 del 2001 possa essere motivato per esigenze organiche e di servizio non è fondata dal momento che l'art. 45 comma 31-bis D.Lgs. n. 95 del 2017 riserva tale possibilità solamente agli appartenenti alle Forze di Polizia (Consiglio di Stato sez. II 3 novembre 2023 nr. 9552); pertanto il diniego può essere motivato solo laddove sussistano situazioni di carattere eccezionale.”* (così, Cons. Stato, Sez. II, 17 aprile 2025, n. 3376); non costituisce *revirement* Cons. Stato, Sez. II, 9 marzo 2026, n. 1873, relativo a fattispecie relativa a vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, e quindi a personale appartenente a Forza di Polizia.

Ad ogni modo, anche a voler ritenere sostenibile nel caso di diniego di assegnazione temporanea di militare non compreso in Forze di Polizia, un obbligo attenuato di motivazione, nondimeno, come osservato in plurime occasioni da questo Tribunale non è intaccato il parametro di riferimento,

costituito dalla dimostrazione dell'assenza di posizioni di corrispondente livello retributivo o dalla dimostrata preminenza delle esigenze di servizio della sede a quo, senza che possa assumere rilevanza assorbente l'indisponibilità nella sede ad quem dello specifico profilo d'impiego.

Come osservato ancor di recente “...*Anche in disparte la contestata questione dell'applicabilità per il personale militare dell'art. 45, comma 31 bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, aggiunto dall'art. 40, comma 1 lettera q) del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 172 (che, comunque, non spinge il favor per le esigenze di servizio dell'Amministrazione al punto di consentire una motivazione generica inerente alle ragioni di servizio né esime da una preventiva valutazione delle anzidette esigenze di tutela e protezione di preminenti valori aventi rilievo costituzionale, che deve trovare un necessario bilanciamento con le esigenze di servizio dell'Amministrazione, permanendo un obbligo motivazionale particolarmente stringente, cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 29 maggio 2023, n. 828, T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 31 luglio 2024, n. 911, T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 29 maggio 2023, n. 828) - si osserva che l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001 espressamente subordina l'assegnazione temporanea “alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”, il che depone per l'inadeguatezza di eventuali opposti profili di natura mansionistica (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione Prima, 29 marzo 2021, n. 544) (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 12 gennaio 2023, n. 85) (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 6 luglio 2023, n. 970) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 dicembre 2024, n. 1287)” (così T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 14 aprile 2026, n. 461).*

2.3 Nel caso di specie, il primo come il secondo diniego – quest'ultimo peraltro elusivo delle indicazioni fornite dall'ordinanza cautelare che aveva osservato in modo affatto chiaro che “*gli ulteriori rilievi opposti risultano inadeguati ai fini de quibus, non avendo la P.A. verificato in concreto la possibilità di impiego in uno degli incarichi dichiaratamente disponibili o di riconversione professionale del richiedente*” - si fondano proprio e esclusivamente sulla ribadita assenza di posizioni di impiego utili in relazione alle vacanze in posizioni d'impiego (“Addetto al -

OMISSIS-", "-OMISSIS-", "-OMISSIS-", "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-") non utilizzabili *"...in considerazione della specificità tecnica...possono essere ripianate esclusivamente con personale qualificato"*, in relazione alla necessità di *"...superamento del relativo corso di specializzazione"*, *"rendendosi altrimenti vano l'impegno economico sostenuto per la formazione"*.

Intanto il Collegio non può fare a meno di notare che nel secondo diniego compaiono posizioni d'impiego dichiarate sature e non individuate nel primo ("-OMISSIS-" e "-OMISSIS-") e tale circostanza contraddice il dovere di *clare loqui*.

È però assorbente il rilievo che posizioni d'impiego di livello retributivo e grado equivalente sussistono e che i profili relativi possono essere ricoperti anche dal ricorrente previa riqualificazione, ove strettamente e effettivamente necessaria.

Né appare logicamente sostenibile che l'eventuale spesa per la riqualificazione frustri generiche e non dimostrate esigenze di contenimento della spesa, nemmeno nella prospettiva evidenziata dall'Avvocatura dello Stato, che, evidentemente consapevole della labilità di siffatto capo motivazionale, ha sostenuto che *"...i costi della riqualifica del ricorrente nelle specialistiche posizioni di cui sopra, sia in termini di risorse messe a disposizione, sia di riorganizzazione dell'attività formativa a suo esclusivo interesse, non sono compensati dalla temporaneità dell'impiego ai sensi dell'art. 42 bis in parola, comportando per tal via un inutile dispendio di risorse per la Forza Armata"*.

Non è dato di comprendere infatti in quale modo l'acquisizione di ulteriori competenze specialistiche in capo al ricorrente corrisponda al solo interesse del militare e non anche a quello dell'Amministrazione che può giovare di una maggiore duttilità e possibilità d'impiego in posizioni differenziate secondo le diverse esigenze di servizio volta a volta emergenti.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l'effetto, va disposto l'annullamento del provvedimento di diniego di assegnazione temporanea impugnato, ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione con adibizione a

mansioni corrispondenti ai profili d'impiego per posizioni vacanti di analogo livello retributivo, previa, se necessaria, riqualificazione mediante la frequenza degli opportuni corsi.

4. Sussistono nondimeno giusti motivi per la compensazione delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato versato per il ricorso e i motivi aggiunti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- 1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d'interesse;
- 2) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento ivi impugnato, nei sensi di cui in motivazione e salvi i provvedimenti ulteriori nei termini ivi indicati;
- 3) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio, salvo il rimborso in favore del ricorrente del contributo unificato versato per il ricorso e i motivi aggiunti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.